

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUAMENTO
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21**

Il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno 2023 alle ore 11:00 presso il ristorante "Il Pirlar" del Golf Club Paradiso in via Coppo n. 2/B a Castelnuovo del Garda (VR), si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci della ASD Benaco Auto Classiche, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. esame e approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Ugo Vittoni, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti, il Sig. Davide Nicaso a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 38 associati in proprio e per delega,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs. 36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro i termini previsti, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

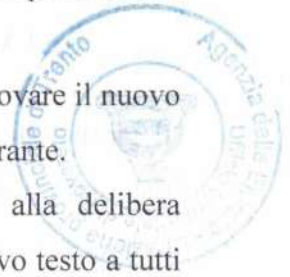
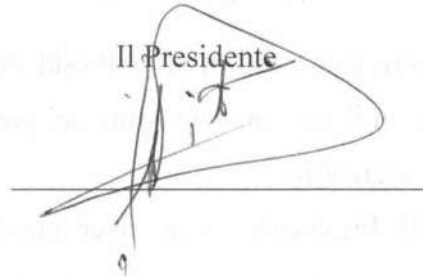
L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 11,58, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente





STATUTO "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BENACO AUTO CLASSICHE"

Adeguamento Statuto ai sensi del decreto legislativo 36/2021 e successive
modifiche e/o integrazioni.

Approvato dall'assemblea dei soci in data 17 dicembre 2023

Art. 1)

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dei decreti legislativi 36/2021 e 163/2022, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro e senza personalità giuridica denominata: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BENACO AUTO CLASSICHE", con sede in Bardolino (VR), Largo del Casel n. 2.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata e alle norme del d.lgs. 39/2021 in materia di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Finalità

Art. 2)

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, apartitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominati o capitale a soci o associati, lavoratori



e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associati-
vi, durante la vita dell'Associazione stessa ed anche nel caso di recesso o
di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai soci,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per
l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in
base al sesso, alla religione, e alle condizioni socio-economiche e promuove
la parità di genere nel rispetto dei Regolamenti emanati dal CONI e dalle
Federazioni Sportive Nazionali a cui è affiliata. L'Associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3)

L'Associazione ha per scopo la promozione, l'organizzazione e la gestione in
via stabile e principale dell'esercizio di attività sportive dilettantisti-
che, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In particolare
l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusio-
ne, la tutela e lo sviluppo dell'automobilismo storico, di motoveicoli ed
imbarcazioni a vela e a motore, d'epoca e di interesse storico, nonché la
valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni in ambito turistico e
delle discipline sportive collegate ed attività ricreative e sociali, com-
presa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nelle medesime attività sportive e più in generale delle discipline sportive
ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro
delle attività sportive.



L'Associazione potrà svolgere attività accessorie, secondarie e strumentali, diverse da quelle principali, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Le attività commerciali dovranno comunque essere svolte senza specifica struttura o organizzazione e sempre in via non prevalente rispetto all'attività principale istituzionale. Ai fini fiscali, per l'individuazione e la distinzione tra le attività commerciali e quelle non commerciali, si farà riferimento alle previsioni stabilite per gli enti di tipo associativo con natura non commerciale nel Testo Unico per le Imposte sui redditi delle persone giuridiche. L'Associazione potrà, inoltre, reperire, gestire, condurre e mantenere spazi ed impianti sportivi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla valorizzazione ed alla diffusione della cultura degli autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni a vela e a motore, d'epoca e di interesse storico, tra le persone di tutte le età.

A tal fine si farà carico di:

- a) Promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette a risolvere problemi tecnici;
- b) Promuovere e partecipare a manifestazioni per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione di autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni a vela o a motore;
- c) Promuovere ed attuare rassegne, mostre, concorsi e attività agonistiche



ed amatoriali come pure coordinare la partecipazione dei soci a manifestazioni e ad ogni utile iniziativa interessante per la valorizzazione delle auto, moto e imbarcazioni d'epoca.

Inoltre per l'attività sportiva si attiene ai regolamenti sportivi riconosciuti ed autorizzati in ambito italiano ed europeo;

d) Instaurare rapporti di sponsorizzazione e promo pubblicitari;

e) esercitare attraverso la stampa, la radio, la televisione ed ogni altro mezzo di diffusione, la più ampia ed efficace tutela degli interessi dei soci nel conseguimento degli scopi sociali.

Si farà carico di aderire o collaborare con altri Enti ed Associazioni che abbiano finalità analoghe.

L'Associazione potrà altresì compiere tutti gli atti di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare che riterrà utili per il conseguimento degli scopi associativi.

Ai fini di un miglior svolgimento delle attività sociali, l'assemblea potrà approvare regolamenti particolareggiati.

Potrà effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione ed altro, sempre ai fini sociali.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, si avvale delle attività prestate in forma libera e gratuita dai soci. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori, anche sportivi, con rapporto di lavoro subordinato o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o in forma di prestazioni occasionali, anche ricorrendo a propri soci.

Durata

Art. 4)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, nelle modalità previste dal presente Statuto.

Soci

Art. 5)

Possano essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori di lealtà, probità, e rettitudine sportiva e ne accettano lo statuto e provvedono al pagamento della quota annuale sociale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 6)

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: sono i soci comparenti all'atto della Costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: sono coloro i quali siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo. La qualità di socio ordinario è inalienabile ed intransferibile;
- soci sostenitori: sono soci sostenitori coloro che, dotati di particolari qualifiche sportive, tecniche ed organizzative, ovvero che abbiano dimostrato un profondo attaccamento alle sorti dell'Associazione, siano stati



in essa ammessi dal Consiglio Direttivo.

- soci d'onore: sono tutti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, vengano nominati dall'Assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo;

- Atleti: nella categoria dei soci atleti sono ammessi tutti gli atleti tesserati che sottostanno ai normali vincoli contratti con il tesseramento e sono tenuti, nell'esercizio della pratica sportiva, ad osservare le norme dettate dal CONI e dalla Federazione Sportiva Nazionale di affiliazione.

Art. 7)

L'adesione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre impugnazione all'Assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Art. 8)

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, del bilancio consuntivo annuale e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci d'onore hanno diritto di:

- assistere alle assemblee con diritto di voto;
- esprimere al Consiglio Direttivo giudizi ed indicazioni riguardanti le attività sociali e sportive;

- fruire di quanto disposto dagli organi sociali.

Art. 9)

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di contribuire gratuitamente alla vita dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili per nessun motivo né rivalutabili. I soci inoltre hanno il dovere di cooperare alla formazione sportiva e morale dei consoci ed alla formazione umana ed atletica della comunità ed evitare di partecipare ad iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 10)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, espulsione, decesso.

Il recesso dall'Associazione deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha efficacia dal trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, non rispetti le norme e i regolamenti e emanati dal CONI, non provveda al versamento della quota annuale entro il termine stabilito dal consiglio direttivo o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o altro mezzo telematico al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione





dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12)

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 13)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico e/o Collegio Sindacale o Sindaco Unico
- Il Collegio dei Probiviri

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso di spese vive debitamente documentate entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 14)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15)

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, lettera cartacea o altro mezzo di comunicazione e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16)

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale.

Art. 17)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

• approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e il preventivo di gestione dell'anno a venire;

• eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico e/o Collegio Sindacale o Sindaco Unico ed il Collegio dei Probiviri, stabilendone il numero dei componenti;

• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

• determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;

• individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

• deliberare sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

IN SEDE STRAORDINARIA:

• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18)

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, che nomina fra i



soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le riunioni dell'Assemblea possono altresì tenersi in modalità telematiche con collegamenti audio e video, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il/la Presidente e il/la Segretario/a della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' in ogni caso necessario che:

- il/la Presidente ed il/la Segretario/a della riunione siano presenti nello stesso luogo;
- vi sia la possibilità, per il/la Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni.

Art. 19)

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal/dalla Presidente, che nomina fra i soci un/una Segretario/a verbalizzante.



Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto nonché deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 20)

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicepresidente. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, escluso il/la Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati un/una vice Presidente, con il compito di sostituire il/la Presidente in caso di assenza o impedimento ed un Segretario Tesoriere. Agli altri membri vengono affidate le varie cariche sociali e di natura tecnico-sportiva. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene

sostituito con il primo dei non eletti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il/la Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il/la Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese straordinarie per la gestione dell'Associazione;





- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui eventualmente si avvale l'Associazione;

- L'Amministrazione della Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali e del relativo termine di pagamento;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione di regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;

- la vigilanza su tutto quanto concerne l'attività sociale;

- la convocazione delle assemblee tramite il Presidente;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;

- L'adozione di provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, anche in modalità da remoto, ovvero ogni qual volta il/l Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto anche con mezzo telematico da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o del Vice Presidente in sua assenza.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte su verbale e sottoscritte dal Presidente o da un Segretario nominato.

Art.25)

Il/La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto/a dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a.

Il/La Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, o personalmente o per mezzo del Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dalla maggioranza dei Consiglieri. Il/La Presidente inoltre vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, decide in merito alle spese ordinarie e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Firma





gli atti e adotta i provvedimenti d'urgenza.

Art. 26)

Il/La Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ha la rappresentanza dell'Associazione in relazione agli atti al cui compimento sia espressamente delegato da quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente il Consiglio direttivo conferisce delega ad altro consigliere. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Segretario e Tesoriere

Art. 27)

Il/La Segretario/a redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli/ella spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il/la Tesoriere/a al materiale pagamento

Art. 28)

Il/La Tesoriere/a presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle

spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29)

Le funzioni di Segretario/a e Tesoriere/a possono essere conferite anche alla stessa persona. Al fine di supportare il Segretario/a e Tesoriere/a, è possibile affidare ad altri componenti del Consiglio direttivo l'incarico di seguire alcuni adempimenti specifici o pratiche amministrative.

Organo di revisione e Collegio Sindacale

Art. 30)

L'organo di revisione è eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni e nomina nel suo ambito un Presidente. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Collegio dei Probiviri

Art. 31)





Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire il Collegio dei Proviviri. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l'Organo è composto da tre membri effettivi, che ne nominerà il Presidente; dura in carica per quattro (4) esercizi, e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica per quattro (4) esercizi sociali, è eletto dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto. Il collegio ha la funzione di redimere, esclusivamente, tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente agli associati

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 32)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e contributi versati dai soci;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di carattere commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità specifiche dell'Associazione;
- contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione ;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

I fondi occorrenti per l'ordinaria e straordinaria gestione saranno deposi-

il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Norme finali

Art. 37)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e alle norme del Codice Civile.

Firmato 17 dicembre 2023

Il Presidente

19 DIC 2023

LIQUIDAZIONE REGISTRATO Mod. 1

di N. 614 Foglio 3^a

esente da imposte di bollo e
registro ai sensi DLgs 36/21

CATASTO
TRASCRIZIONE

Il Presidente
Monica Turato

Reg.
Ipol.
Cat.
Bollo
Scanz.
Dir.
Invia
Tot.

Consiglio Provinciale di Trento